

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI  
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA**

Il Tribunale ordinario di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Marcello Cozzolino, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.01.2017, ha trattenuto in decisione la causa iscritta al n. OMISSIS r.g., concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente

**SENTENZA**

Tra

**MUTUATARI**

- attori -

E

**BANCA**

- convenuta -

Oggetto: usura nel contratto di mutuo

Conclusioni degli attori: accertamento della nullità della clausola del contratto di mutuo relativa agli interessi convenzionali e moratori, dichiarazione di gratuità del mutuo, condanna dell'istituto di credito convenuto alla restituzione in loro favore delle somme percepite a titolo di interessi usurari, compensazione tra il capitale residuo da corrispondere e l'importo degli interessi da restituire, accertamento del loro debito nei confronti dell'istituto convenuto, rideterminazione dell'importo della rata mensile da essi dovuta. In via subordinata rideterminazione del saldo del rapporto bancario, previa imputazione dei pagamenti effettuati al solo capitale erogato, dichiarazione del loro obbligo di restituzione del solo capitale residuo, con compensazione tra le somme da essi pagate a titolo di interessi usurari ed il residuo capitale dovuto.

In ulteriore subordine dichiarazione di nullità della clausola relativa agli interessi poiché contrastante con gli artt. 1346, 1418, 1419, 1283, 1284, 1322 c.c., art. 9 comma 3 l. n. 192/1998, determinazione del tasso di interesse applicabile sulle rate a scadere, condanna dell'istituto di credito alla restituzione in loro favore della somma versata per interessi usurari, compensazione tra le ragioni di credito delle parti, rideterminazione dell'importo della rata mensile da essi dovuta.

Condanna della Banca al risarcimento dei danni causati loro, con vittoria delle spese di lite.

Conclusioni dei convenuti: accertamento del difetto di legittimazione attiva del sig. OMISSIS, con sua estromissione dal giudizio, dichiarazione di inammissibilità, infondatezza, rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.

**FATTO E DIRITTO**

Con atto notificato il 17.12.2014, i signori MUTUATARI citavano la Banca OMISSIS a comparire dinanzi al Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, all'udienza del

*Sentenza, Tribunale di Chieti, Dott. Marcello Cozzolino, n. 94 del 20 aprile 2017*

16.04.2015, chiedendo che venisse accertata e dichiarata la nullità della clausola del contratto di mutuo fondiario, concluso il 25.07.2008 dai signori MUTUATARI in qualità di mutuatari e dal sig. OMISSIS in qualità di terzo datore di ipoteca, con cui erano stati determinati gli interessi convenzionali e moratori, che venisse dichiarata la gratuità del mutuo ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c., che l'istituto di credito convenuto fosse condannato alla restituzione in favore dei signori MUTUATARI delle somme percepite a titolo di interessi usurari, che venisse operata la compensazione tra il capitale residuo da corrispondere e l'importo degli interessi da restituire, che venisse dichiarato che il loro debito nei confronti dell'istituto convenuto ammontava ad € 86.077,94 (ovvero alla somma minore risultante dovuta), e che, all'esito delle compensazioni, l'importo della rata mensile dovuta dai signori MUTUATARI era pari ad € 512,37 (o alla minor somma risultante all'esito del giudizio).

In via subordinata chiedevano che venisse rideterminato il saldo del rapporto bancario, previa imputazione di tutti i pagamenti da loro effettuati al solo capitale erogato, che venisse dichiarata dovuta la restituzione del solo capitale residuo, con compensazione tra le somme da essi pagate per interessi usurari ed il residuo capitale dovuto.

In ulteriore subordine chiedevano che venisse dichiarata la nullità della clausola con cui erano stati determinati gli interessi poiché contrastante con gli artt. 1346, 1418 e 1419, 1283 e 1284, 1322 c.c., art. 9 comma 3 l. n. 192/1998, con determinazione del tasso di interesse applicabile sulle rate a scadere, che l'istituto di credito convenuto fosse condannato alla restituzione in loro favore della somma di € 55.372,07 (o della maggiore somma risultante come dovuta) da essi versata ma non dovuta, che venisse disposta la compensazione tra le rispettive ragioni di credito e che venisse rideterminato in € 512,37 (o nella somma minore risultante dovuta tenendo conto degli interessi ulteriori versati nelle more del giudizio) l'importo della rata mensile da essi dovuta.

Chiedevano che, comunque, la Banca fosse condannata al risarcimento dei danni causati loro, nella misura risultante dovuta, con vittoria delle spese di lite.

Evidenziavano l'indeterminatezza e l'usurarietà del tasso di interesse moratorio (pari al 9,64% e quindi superiore al tasso soglia dell'8,94%), cui conseguiva la gratuità del mutuo elargitogli ed il loro obbligo di restituire la sola sorte capitale, e il loro diritto ad ottenere la restituzione degli interessi versati o la imputazione degli stessi in conto capitale, e la rimodulazione del mutuo con un nuovo piano di ammortamento.

Costituendosi in giudizio, la Banca eccepiva il difetto di legittimazione attiva del sig. OMISSIS, in quanto intervenuto nel contratto non come mutuatario bensì come terzo datore di ipoteca, l'erroneità delle considerazioni effettuate dagli attori in ordine alla usurarietà del tasso di interesse moratorio, la non rilevanza ai fini del superamento del tasso soglia degli interessi moratori, l'avvenuta pattuizione in forma scritta degli interessi ultra legali.

Chiedeva quindi che venisse accertato il difetto di legittimazione attiva del sig. OMISSIS, e che ne fosse disposta l'estromissione dal giudizio, e che la domanda degli attori fosse dichiarata inammissibile, infondata e rigettata, con vittoria delle spese di lite.

Istruita la causa mediante consulenza tecnica d'ufficio contabile, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 23.01.2017, all'esito della quale venivano loro concessi i termini ex art. 190 c.p.c.

Come è emerso dai dettagliati accertamenti condotti dal consulente tecnico d'ufficio, gli addebiti effettuati dall'istituto di credito convenuto ai danni dei mutuatari signori MUTUATARI assumono valenza usuraria unicamente nell'ipotesi in cui il tasso soglia venga

*Sentenza, Tribunale di Chieti, Dott. Marcello Cozzolino, n. 94 del 20 aprile 2017*

confrontato con il T.E.G. del contratto determinato tenendo conto anche degli interessi moratori.

La questione relativa alla rilevanza di quest'ultima categoria di interessi ai fini della valutazione di usurarietà ai sensi della l. n. 108/1996, particolarmente dibattuta nella giurisprudenza di merito, deve essere affrontata alla luce delle considerazioni rese dalla giurisprudenza di legittimità in due recenti pronunzie (Cass. Sez. I Civ., sentenza n. 12965 del 22.06.2016, e Cass. Sez. I Civ., sentenza n. 22270 del 03.11.2016) che, pur riguardando vicende in cui la usurarietà delle pattuizioni dipendeva dal computo o meno della commissione di massimo scoperto, ha tuttavia, nelle motivazioni, affermato principi –ad avviso del giudice– di rilevanza generale.

Da un lato deve infatti evidenziarsi la possibile illegittimità delle rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia, poiché le stesse non tengono conto, ai fini della determinazione del T.E.G.M., degli interessi moratori, benché l'art. 1 del d.l. n. 394/2000 preveda chiaramente che anch'essi debbono essere considerati ai fini della determinazione del tasso soglia.

Dall'altro va però evidenziata l'inopportunità di confrontare il T.E.G. del singolo contratto, individuato sulla base di criteri diversi da quelli contenuti nelle indicazioni della Banca d'Italia e tenendo conto anche degli interessi moratori, con il tasso soglia che viene invece determinato sulla scorta delle indicazioni della Banca d'Italia, e quindi senza computare gli interessi moratori, confronto dal cui esito dipende la valutazione dell'usurarietà o meno delle clausole del contratto di mutuo.

Appare piuttosto evidente che le risultanze di un confronto tra dati numerici eterogenei, in quanto ottenuti attraverso differenti metodologie di calcolo, conduce necessariamente a risultati falsati, cui non possono, ad avviso del giudice, essere connesse le rilevanti conseguenze previste dall'ordinamento, sia di natura civile che di natura penale.

Maggiormente attendibile sarebbe il confronto, e la conseguente valutazione in punto di usurarietà, ove il T.E.G. del contratto di mutuo concluso dagli attori venisse comparato con il tasso soglia maggiorato di 2,1 punti percentuali, conformemente a quanto indicato dalla Banca d'Italia nella circolare del 03.07.2013, comparazione effettuata dal c.t.u., il quale ha escluso in tal caso l'usurarietà del contratto.

Le domande degli attori devono quindi essere respinte.

Le considerazioni relative alla clausola cd. floor effettuate da parte attrice nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni appaiono infondate, non integrando affatto l'apposizione della predetta clausola, con cui viene stabilito nei mutui a tasso variabile un interesse corrispettivo minimo, la vendita di uno strumento finanziario.

Il più che vivace dibattito giurisprudenziale in corso sulla questione affrontata induce il giudicante a ritenere doverosa la compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. Non essendo presente nel fascicolo di causa, al momento della presente decisione, il verbale attestante l'esito negativo della procedura di mediazione, non è possibile in alcun modo provvedere ai sensi dell'art. 8 comma 4bis d. lgs. n. 28/2010 in ipotesi di ingiustificata mancata partecipazione alla procedura stessa.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da MUTUATARI nei confronti di Banca OMISSIS, con atto di citazione notificato in data 17.12.2014, così decide:

- respinge le richieste degli attori;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Ortona, 20/04/2017

Il giudice  
Dr. Marcello Cozzolino

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS